

Fasc. 4/ES/2016 - Risoluzione sui tempi e sulle modalità attuative delle disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio. Disciplina attuativa dell'art. 10, comma 4 e dell'art. 90, comma 2 del Regolamento interno.

“Con nota del 3 maggio 2017 la Seconda Commissione trasmetteva al Comitato di Presidenza una proposta di risoluzione in attuazione dell'art. 90, comma 2, del nuovo Regolamento interno.

Con nota del 5 maggio 2017 il Comitato di Presidenza, nel disporre la trasmissione della proposta citata alla Commissione per il Bilancio e il Regolamento di amministrazione e contabilità per la espressione del necessario parere, evidenziava che *“il comma 2 dell'art. 7 debba essere inteso nel senso di riservare al Comitato di Presidenza la valutazione della compatibilità della nomina di tutti i dipendenti”* esprimendo, al contempo, l'avviso che, con riferimento alle spettanze economiche dei dipendenti di ruolo del CSM *“le disposizioni debbano essere oggetto di definitiva determinazione nel redigente nuovo regolamento del personale”*.

Con conseguente nota del 12 giugno 2017 la Decima Commissione, esaminata la proposta della Seconda Commissione, dichiarava di condividere *“la riserva in favore del Comitato di Presidenza in ordine alla valutazione della compatibilità della nomina di assistente ai sensi del comma 2 dell'art. 7”*, esprimendo, al contempo, parere favorevole sulla proposta licenziata dalla Commissione per il Regolamento interno.

Con nota del 14 giugno 2017, infine, il Comitato di Presidenza disponeva la trasmissione degli atti alla Seconda Commissione *“al fine di riesaminare il contenuto dell'art. 7 comma 2 della proposta alla luce sia della richiesta del Comitato in data 5 maggio 2017, sia del parere favorevole espresso dalla commissione bilancio sul punto”*, invitando la Seconda Commissione a presentare in plenum la proposta di attuazione del Regolamento interno.

Tanto premesso, si osserva che l'articolato è elaborato in applicazione del disposto dell'art. 90, comma 2, del Regolamento interno, inerente alla facoltà di nomina degli assistenti di studio da parte dei componenti elettivi del CSM.

Naturalmente, considerato che la attuazione del nuovo istituto presuppone la approvazione della presente delibera, che ne individua i presupposti e le modalità di applicazione, a ciascun Consigliere avente titolo è consentito di procedere alla designazione di un assistente di studio - nei limiti numerici fissati dall'art. 3 del d.lgs. 14.2.200 n. 37 e scelto tra i soggetti indicati nell'art. 10 del Regolamento interno - a decorrere dalla approvazione della presente deliberazione.

L'articolato, anzitutto, stabilisce i criteri di legittimazione alla nomina ad assistente di studio, chiarendo che i Consiglieri che abbiano già designato personale fiduciario non appartenente ai ruoli del Consiglio, con mansioni di segreteria, non possono procedere alla nomina di un assistente di studio, se non individuandolo tra i dipendenti del consiglio in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 5, del Regolamento interno.

La disciplina attuativa si fa, poi, carico di stabilire le cause di incompatibilità, il regime giuridico ed economico, il procedimento di nomina degli assistenti di studio, assicurando un adeguato equilibrio tra le esigenze di supporto alla attività dei componenti relativa allo svolgimento delle loro incombenze istituzionali e la funzionalità del Consiglio.

Per queste ragioni il Consiglio delibera di approvare, in attuazione dell'art. 90, comma 2, del Regolamento interno, l'articolato allegato (all. 1).”

ALLEGATO 1

Attuazione dell'articolo 10, comma 4, e della disposizione transitoria di cui all'articolo 90, comma 2, del Regolamento Interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

Articolo 1

(Ambito di applicazione e decorrenza della facoltà di nomina)

1. Per il prosieguo della presente consiliatura, in prima applicazione dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento interno, la facoltà di nomina degli assistenti di studio da parte dei componenti è regolata dalle seguenti disposizioni.
2. A decorrere dalla approvazione della deliberazione plenaria attuativa dell'art. 90, comma 2, del Regolamento interno, è consentito a ciascun Consigliere, nei limiti numerici fissati dall'articolo 3 del d.lgs. 14 febbraio 2000, n. 37, di procedere alla nomina di una assistente di studio, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 10 del Regolamento interno.

Articolo 2

(Legittimazione alla nomina ad assistente di studio)

1. I Consiglieri che abbiano già designato personale fiduciario, non appartenente ai ruoli del Consiglio, con mansioni di segreteria, non possono procedere alla nomina di un assistente di studio, se non individuandolo tra i dipendenti del Consiglio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 5, del Regolamento interno.

Articolo 3

(Regime delle incompatibilità)

1. Non possono essere nominati assistenti di studio soggetti che si trovino in rapporto di coniugio, di parentela e affinità entro il quarto grado, nonché di unione civile o di convivenza con uno dei Consiglieri in carica o con uno dei suoi familiari. Lo svolgimento dell'incarico di assistente di studio è incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Articolo 4

(Assistente di studio non appartenente ai ruoli del Consiglio)

1. Il contratto dell'assistente di studio non appartenente ai ruoli del Consiglio è di collaborazione-continuativa, ai sensi, e nei limiti, di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 37 del 2000.
2. Prima di assumere l'incarico, l'assistente di studio appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche dello Stato o degli enti territoriali diverse dal Consiglio, deve essere posto in aspettativa o, comunque, collocato fuori dai ruoli di provenienza.

Articolo 5

(Impegno orario)

1. Nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'assistente di studio non appartenente ai ruoli del Consiglio è chiamato ad assicurare, di norma, la propria presenza presso la sede consiliare in relazione alle esigenze del Consigliere cui presta assistenza e comunque per un monte ore annuale non inferiore a settecentoventi ore.

2. L'assistente di studio appartenente ai ruoli del Consiglio è tenuto ad assicurare la propria presenza presso la sede consiliare, secondo le disposizioni recate e richiamate dal Regolamento del personale, con riguardo al profilo di appartenenza. Nel corso di svolgimento dell'incarico di assistente di studio non trovano applicazione la disciplina riguardante il lavoro straordinario e le ulteriori disposizioni incompatibili con la natura del rapporto con il consigliere cui è assegnato.

Articolo 6

(Durata massima dell'incarico)

1. In nessun caso l'assistente di studio può proseguire consecutivamente nell'esercizio dell'incarico per più di quattro anni. In ogni caso la durata è legata a quella del mandato del componente che ha nominato l'assistente di studio.

Articolo 7

(Procedimento di nomina)

1. Il procedimento di nomina è di iniziativa del singolo Consigliere mediante una proposta di designazione, sulla quale delibera il Comitato di presidenza, che valuta la sussistenza dei requisiti imposti dalle disposizioni del Regolamento interno e il rispetto dei limiti numerici di legge.

2. Ove la designazione concerna un dipendente del Consiglio al quale siano stati affidati, da almeno sei mesi, incarichi di direzione, ovvero che svolga attività di particolare importanza per la funzionalità del Consiglio stesso, il Comitato di Presidenza, sentiti il Segretario Generale e il consigliere designante, ne valuta la relativa compatibilità.

Articolo 8

(Trattamento economico dell'assistente di studio)

1. Il trattamento economico corrisposto all'assistente di studio appartenente ai ruoli del Consiglio sarà disciplinato a regime dal nuovo Regolamento del personale. Nelle more di approvazione del predetto Regolamento, all'assistente di studio appartenente ai ruoli del Consiglio è corrisposto il medesimo trattamento stipendiale percepito anteriormente alla nomina. Parimenti, sino all'approvazione del medesimo Regolamento non si applica il secondo periodo del secondo comma dell'art. 5.

2. Il trattamento economico spettante all'assistente di studio non appartenente ai ruoli del Consiglio corrisponde all'ammontare della borsa di studio prevista per il ciclo di dottorato di ricerca nell'anno in cui è disposta la nomina, aumentata della metà.

3. Con riguardo alle competenze previste dal comma 2, si applica la disciplina pensionistica e contributiva relativa ai contratti di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 37 del 2000.